



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario (relatore)
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 3 aprile 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Sulla richiesta di parere del comune di Robecco Pavese (PV)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Robecco Pavese (PV) pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri da parte del CAL Regione

Lombardia in data 14 marzo 2025 e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione n. 3346 in pari data;

VISTA l'ordinanza n. 76/2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'adunanza del 3 aprile 2025;

UDITO il relatore, Valeria Fusano.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del comune di Robecco Pavese (PV) pone un quesito interpretativo dell'art. 86 TUEL, chiedendo di sapere se la «*sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Civ. Ord. N. 18393/2004 [rectius, 18396/2024] che ha sancito il principio secondo cui il versamento della quota forfettaria contributiva a carico dell'Ente spettante ai professionisti impegnati nell'attività lavorativa non sarebbe condizionato al presupposto dell'astensione lavorativa sulla base del principio costituzionale di cui all'art. 51 Cost. da ritenersi esteso anche alla conservazione del "posto di lavoro" ... abbia efficacia retroattiva e, di conseguenza, debba essere riconosciuto al Sindaco durante gli anni del mandato elettorale espletato, nonché per quelli in corso in quanto rieleto, il rimborso della quota forfettaria a carico dell'Ente dei contributi(vi) previdenziali relativi alle annualità pregresse oltre, eventualmente, gli interessi legali*».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre soffermarsi sui requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. Sul piano soggettivo, il quesito del comune di Robecco Pavese risulta ammissibile, in quanto formulato dal Sindaco del comune istante, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 TUEL.

1.2. Sotto il profilo oggettivo, il quesito posto dal comune di Robecco Pavese presenta ragioni di inammissibilità analoghe a quelle rilevate dalla Sezione in occasione dei pareri resi sulla questione dell'accollo, da parte dell'Ente amministrato, dei contributi previdenziali minimi dovuti del Sindaco libero professionista (in tal senso, si vedano, fra le altre, le deliberazioni di questa Sezione n. 77/2024/PAR, n. 179/2024/PAR, n.

193/2024/PAR e, da ultimo, n. 250/2024/PAR, alle quali, pertanto, si rimanda, anche per più ampi riferimenti giurisprudenziali).

In disparte ogni considerazione sulla nozione di giudicato sostanziale che discende dall'art. 2909 c.c. e sui limiti, anche di carattere soggettivo, connessi al diritto di produzione giurisprudenziale nel nostro ordinamento, ad avviso del Collegio la questione del rimborso al Sindaco libero professionista degli oneri previdenziali già versati da quest'ultimo nel corso del periodo di durata del mandato elettorale non può essere direttamente ricondotta al beneficio previdenziale configurato dall'art. 86, co. 2, TUEL, sul quale si è pronunciato la Corte di cassazione, Sez. Lav., con le note ordinanze nn. 24615/2023 e 18396/2024).

La disposizione citata configura in capo all'Ente amministrato il dovere di versare alla cassa previdenziale dell'amministratore locale libero professionista i contributi minimi dovuti, a fronte di semplice richiesta del titolare del diritto, senza che ricorra - almeno secondo il recente orientamento del giudice di legittimità, condiviso dal Ministero dell'Interno con proprio atto di orientamento *ex art.* 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - l'ulteriore condizione della sospensione dell'attività libero-professionale.

E tuttavia anche la possibilità di estendere il beneficio dell'art. 86, co. 2, TUEL, prevedendo la ripetizione, maggiorata di interessi, degli oneri versati dal Sindaco alla cassa previdenziale e non precedentemente richiesti all'Ente di appartenenza, presuppone posizioni giuridiche di diritto soggettivo dell'amministratore locale, con conseguente potenziale conflitto con l'eventuale pronuncia del giudice ordinario sul punto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere emarginata in epigrafe.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.

il Relatore
(Valeria Fusano)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

17 aprile 2025

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)